



# CITTÀ di CELANO

(Provincia dell'Aquila)

**c.a.p. 67043 Tel. 0863.79541 Fax 0863.792335**

Prot . n .4776

del 10 marzo 2020

A tutti i dipendenti  
Alle Organizzazioni Sindacali

p.c. Al sig. Sindaco  
Al consigliere delegato al Personale

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19. Ulteriori determinazioni.

A. Con nota del 5 marzo 2020, prot. n. 4289, nel rimettere copia del DPCM 4 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", è stato raccomandato a tutto il personale di prestare la massima attenzione alle misure e ai comportamenti riportati nel predetto decreto e è stato rivolto invito al medesimo personale -a tutela della salute dei lavoratori- a ridurre al minimo sul luogo di lavoro i contatti personali, privilegiando i contatti telefonici e telematici, a evitare assembramenti (ad esempio nei pressi dei distributori automatici di alimenti e bevande) e ad adottare misure di contenimento nei rapporti con il pubblico organizzando gli accessi in modo tale di favorire anche tra gli utenti il mantenimento della distanza (almeno un metro) suggerita dall'allegato 1 al suddetto DPCM.

Con nota del 9 marzo 2020, prot. n. 4687, sono state fornite indicazioni sulle misure organizzative per il lavoro agile a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, adottate in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 7 marzo 2020.

A tale riguardo, deve precisarsi che la durata delle misure straordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza deve intendersi autorizzata, alla luce del nuovo DPCM 9 marzo 2020, fino alla data del 9.4.2020, ferma restando la possibilità di modifiche o reiterazioni, in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica.

Con la medesima nota del 9 marzo 2020, prot. n. 4687, è stata richiamata l'attenzione del personale sulle "Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19", applicabili a tutti i lavoratori, già riportate nella succitata nota del 5 marzo 2020, prot. n. 4289.

*Piazza IV Novembre - 67043 CELANO  
Tel. 0863/79541 - Fax 0863/792335  
C.F. e P.IVA 00094090669*

In particolare, è stato raccomandato nuovamente a tutto il personale di prestare la massima attenzione alle misure e ai comportamenti riportati nell'Allegato 1 al DPCM 4 marzo 2020, il cui contenuto è stato integralmente riportato nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, che con la predetta comunicazione è stata di nuovo trasmessa in copia.

Inoltre, sempre a tutela della salute dei lavoratori, è stato precisato che il personale che resta in servizio presso le sedi comunali deve:

- a) evitare sul luogo di lavoro, salvo comprovate ragioni, i contatti personali, privilegiando i contatti telefonici e telematici;
- b) evitare assembramenti (ad esempio nei pressi dei distributori automatici di alimenti e bevande);
- c) rispettare scrupolosamente le misure di contenimento nei rapporti con il pubblico previste dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 65 del 7 marzo 2020 e in corso di definizione.

Infine, per le medesime finalità, sono state adottate le seguenti ulteriori misure di prevenzione:

- a) sospensione delle attività formativa in aula a favore dei dipendenti, salvo formazione a distanza in modalità telematica;
- b) obbligo di assicurare la frequente aerazione degli ambienti di e utilizzare i disinfettanti messi a disposizione;
- c) autorizzazione, a cura dei dirigenti/responsabili di servizio, allo svolgimento delle sole missioni ritenute indispensabili o indifferibili rispetto all'attività istituzionale e comunque tali da non pregiudicare la salute dei lavoratori, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione in remoto.

B. Come noto, con il DPCM 9 marzo 2020, sopra richiamato, sono state estese a tutto il territorio nazionale le più severe disposizioni inizialmente stabilite per la Lombardia e altre Province del Nord Italia.

Questa circostanza rende ancora più stringente la necessità di osservare con il massimo rigore le misure di prevenzione sopra richiamate.

In particolare, appare indispensabile, al fine di evitare sul luogo di lavoro ogni contatto personale, privilegiare i contatti telefonici e telematici che devono pertanto diventare la regola, sia tra il personale dipendente che rispetto all'utenza esterna. Vanno pertanto evitati le riunioni e gli appuntamenti con i soggetti esterni, compresi quelli appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ogni qualvolta sia possibile assicurare lo svolgimento dei procedimenti tecnici e amministrativi mediante utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica.

Poiché non è possibile chiudere gli uffici al pubblico (come ribadito dal Prefetto dell'Aquila con nota in data odierna, prot. n. 13812), con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 7 marzo 2020 sono state adottate misure al fine di razionalizzare gli afflussi dell'utenza esterna negli uffici comunali e di consentire l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Attualmente, l'accesso agli uffici comunali è limitato al numero massimo di tre persone contemporaneamente compresenti nelle strutture comunali: di conseguenza, l'accesso agli uffici comunali di soggetti esterni su chiamata deve essere coordinato con l'accesso generalizzato, al fine di evitare compresenze incompatibili con gli obblighi di mantenimento della distanza di almeno un metro, distanza che deve essere assicurata in ogni parte degli edifici comunali, ivi compresi ascensori e rampe di scale.

Inoltre, ferme restando le procedure avviate per l'attivazione del c.d. lavoro agile, si ritiene di dover ricorrere anche alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), del DPCM 8 marzo 2020, secondo il quale "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie...".

Pertanto, dirigenti e responsabili di servizio sono invitati a valutare la possibilità ulteriore di porre in ferie, sino al termine del 3 aprile 2020 stabilito dall'art. 2, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, il personale non indispensabile a garantire i servizi essenziali erogati dal Comune, tenendo conto, tra l'altro, dell'eventuale monte ferie arretrato dal personale stesso.

Deve in ogni caso essere considerato indispensabile, e quindi non può essere posto in ferie né può essere autorizzato a svolgere lavoro a distanza, il personale della Polizia Locale.



Il Segretario Generale  
dott. Giampiero Attili